

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 962

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2006

Delega al Governo in materia di prevenzione dai rischi
connessi con eventi non convenzionali a tutela della
sicurezza e della salute dei cittadini

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che presentiamo all’attenzione del Senato si pone l’obiettivo di richiamare l’attenzione del Parlamento sulla necessità di affrontare una strategia della prevenzione per tutelare la salute del pubblico rispetto a pericoli di ampia natura, in particolare rispetto ai rischi di diffusione di agenti o sostanze di natura biologica, chimica, radiologica sia in forma accidentale che deliberata. Riteniamo che lo strumento della delega sia quello più idoneo per definire l’intera materia e determinare le condizioni di sicurezza delle infrastrutture più critiche.

L’articolo 1 definisce le finalità della proposta.

L’articolo 2 delega il Governo all’emanazione di uno o più decreti legislativi.

Con l’articolo 3 vengono definiti i princìpi e i criteri direttivi.

Gli articoli 4, 5 e 6 indicano i Ministeri competenti e gli istituti competenti alle ispezioni e verifiche.

Con l’articolo 7 si prevede la predisposizione di un rapporto sull’attività di vigilanza e con l’articolo 8 si indica la necessità di valorizzare l’aspetto della formazione del personale da impiegare nelle attività di verifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Scopi)

1. La presente legge definisce e rende esecutiva una strategia della prevenzione tesa a tutelare la vita, la salute e la sicurezza della comunità da eventuali minacce derivanti dalla diffusione, accidentale o deliberata, di agenti o di sostanze pericolose di natura biologica, chimica e radiologica.

2. I Ministri della salute e dell'interno dispongono l'effettuazione di un ciclo di verifiche e ispezioni, a carattere straordinario, alle infrastrutture ed alle aree urbane che denotano normalmente un considerevole affollamento, ai sistemi di trasporto ferroviari, aerei e marittimi, a ospedali, porti, aeroporti, metropolitane e centri commerciali, in particolare dove sono presenti impianti aereaulici, delle città metropolitane che risultino maggiormente vulnerabili e riferiscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché ai Ministri competenti per materia, gli esiti delle stesse, nonché le prescrizioni di sicurezza e di tutela suggerite, onde siano adottate, con carattere di priorità e di urgenza, dai responsabili delle suddette infrastrutture, le misure di difesa e di autodifesa necessarie.

3. A carico dei Ministri di cui al comma 2 incombe l'obbligo di presentare, ai due rami del Parlamento, con periodicità annuale, una relazione per illustrare gli esiti delle verifiche e delle ispezioni effettuate, nonché le misure, temporanee e permanenti, indicate ai responsabili delle infrastrutture interessate, per procedere all'innalzamento della soglia di sicurezza, alla sanificazione, decontaminazione, disinquinamento e bonifica degli ambienti; alla protezione dei frequentatori e de-

gli utenti, sia degli ambienti suddetti, sia dei connessi servizi.

Art. 2.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, per porre in essere un sistema di istituti e di norme finalizzati all'esercizio del controllo periodico del rischio di cui all'articolo 1, al dispiegamento della strategia della prevenzione nell'assetto delle infrastrutture indicate nell'elenco allegato alla presente legge, alla promozione della innovazione tecnologica dedicata ad accrescere i livelli di sicurezza, sia nei sistemi, sia nei mezzi di monitoraggio e di controllo, alle modalità di divulgazione della comunicazione e della informazione destinata al pubblico.

2. Il Governo concorda con le regioni e le province autonome l'esecuzione delle verifiche, delle ispezioni e delle opere di intervento immediato per la sicurezza e tutela della salute dei cittadini; la stesura delle relazioni, di cui all'articolo 1; le prescrizioni impartite ai soggetti titolari e responsabili delle infrastrutture ispezionate.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nella attuazione della delega di cui all'articolo 2 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare, presso il Ministero della salute, l'autorità proposta all'elaborazione di linee guida, nelle materie di cui alla presente legge, per impartire indirizzi agli organismi che sono chiamati a svolgere verifiche ed ispezioni;

b) prevedere la costituzione di un gruppo tecnico-scientifico interdisciplinare, da rendere operante nella suddetta sede na-

zionale e sottoposto alla autorità della Amministrazione sanitaria per compiere, a supporto dei compiti propri dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Istituto speciale per la protezione e per la sicurezza dei lavoratori (ISPELS), le valutazioni relative alla ammissione delle parti terze nell'elenco di cui all'articolo 6, in quanto idonee a svolgere le attività di verifica e di ispezione;

c) definire la disciplina da osservare per la organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle verifiche, delle ispezioni programmate e degli interventi di sanificazione e messa in sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2;

d) inquadrare le informazioni relative alle prescrizioni impartite in seguito alle verifiche ed alle ispezioni di cui all'articolo 1, comma 2, per ottenere l'autorizzazione, in caso di necessità e di urgenza o di fronte alla accertata inadempienza da parte dei destinatari delle stesse, ad agire senza indugio alla esecuzione degli interventi necessari a porre in sicurezza le infrastrutture minacciate;

e) istituire un organismo nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano per mantenere lo scambio delle informazioni e concordare le linee da seguire, nelle materie in oggetto, tra Stato, regioni e provincie autonome;

f) adottare un regolamento per disciplinare la formazione delle risorse umane da destinare allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 2;

g) prevedere la tenuta di un elenco delle strutture di servizio ammesse, su chiamata, a svolgere compiti di verifica e di ispezione;

h) prevedere la raccolta, presso le sedi di ISPELS e di ISS, delle prescrizioni emesse a carico delle aree e dei soggetti sottoposti a verifica od ad ispezione.

Art. 4.

(Programma di verifiche ed ispezioni)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno predispone il programma di verifiche e di ispezioni a carattere straordinario, da compiere a carico delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Nella definizione del programma di cui al comma 1 si dovrà tenere in particolare conto la presenza, nelle infrastrutture suddette, di impianti di climatizzazione, di condizionamento, ed in generale di trattamento dell'aria e di protezione dell'ambiente, la cui efficienza e sicurezza, nonché la bonifica e sanificazione, debbono essere garantite.

3. Il Ministro della salute, informato il Ministro dell'interno, dà notizia del programma di cui al comma 1 agli altri Ministri interessati per competenza, e provvede ad informare della decisione adottata gli enti da cui dipendono le sedi destinatarie delle verifiche e delle ispezioni.

4. Per la scelta dei luoghi, delle sedi e delle aziende da sottoporre a verifica ed ispezione, i Ministeri di cui ai commi 1 e 3, si attengono all'elenco delle infrastrutture allegato alla presente legge.

5. Le ispezioni comprendono i controlli, le verifiche e le eventuali prescrizioni per i successivi adeguamenti, previsti dalle seguenti norme e disposizioni, che con la presente legge sono estese a tutti gli edifici dove sono presenti impianti aeraulici:

a) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

b) decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997;

c) circolare del Ministero dei lavori pubblici 22 novembre 1974, n. 13011;

d) norma UNI ENV 12097;

e) norma UNI EN 12237.

Art. 5.

(Istituti di controllo e supervisione)

1. Per la definizione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, per il controllo e per la supervisione delle verifiche e delle ispezioni, nonché per la elaborazione delle linee guida a cui gli ispettori saranno chiamati ad attenersi, ed altresì per la raccolta e per la conservazione dei rapporti di verifica e di ispezione, sono incaricati l'ISPESL e l'ISS che, in base alle direttive emanate dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'interno, provvedono - nei limiti delle proprie risorse disponibili - allo svolgimento delle verifiche e delle ispezioni.

2. Possono essere incaricati di svolgere le verifiche e le ispezioni soggetti terzi privati tratti dall'elenco di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Elenco dei soggetti ammessi allo svolgimento delle verifiche e delle ispezioni, nonché alla esecuzione degli interventi richiesti in caso di urgenza)

1. Al fine di accelerare lo svolgimento del programma cui all'articolo 4, comma 1, in modo da compierlo entro dodici mesi dalla sua approvazione, e di integrare altresì le risorse degli istituti incaricati del controllo e della supervisione, è disposta la redazione e l'approvazione di un elenco di soggetti ausiliari ammessi allo svolgimento delle suddette verifiche ed ispezioni.

2. Di tale elenco possono far parte soggetti privati ed aziende, in particolare, che risultino in possesso di requisiti e di competenze conformi allo svolgimento della missione.

3. L'ISPESL, previa raccolta e catalogazione delle domande inoltrate al riguardo, provvede alla verifica di tali requisiti e competenze ed ordina, nei casi conformi, l'iscri-

zione del soggetto richiedente nel detto elenco.

Art. 7.

(Rapporti)

1. A cura degli ispettori incaricati delle verifiche e delle ispezioni, al termine delle stesse, viene redatto un rapporto contenente anche le proposte di adeguamento per la prevenzione di sicurezza poste a carico della infrastruttura verificata od ispezionata.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso agli enti di cui all'articolo 5 e contestualmente inoltrato ai Ministeri promotori della verifica e della ispezione nonché alla amministrazione dello Stato cui sono affidati la vigilanza od il controllo sulle infrastrutture oggetto della verifica e della ispezione.

3. Alle infrastrutture di cui al comma 2 il rapporto è notificato dando un termine temporale perché i responsabili provvedano alla attuazione delle misure di sicurezza e di intervento disposti.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, la verifica e la ispezione vengono reiterate ad opera dell'agente incaricato che, constatata l'inadempienza, avvia il procedimento di sostituzione.

5. In mancanza di adempimento, provvede, in via sostitutiva, la regione o la provincia autonoma territorialmente competente.

Art. 8.

(Formazione)

1. Alla cura, sotto il profilo della formazione, del personale da incaricare per le verifiche e per le ispezioni, provvedono - avvalendosi all'occorrenza della collaborazione di istituti universitari - gli enti di cui all'articolo 5.

2. Alla formazione e all'incarico del personale di cui al comma 1 provvede il Mini-

stro promotore delle verifiche e delle ispezioni.

Art. 9.

(Verifiche ed ispezioni annuali)

1. Fino alla emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, annualmente il Ministero della salute provvede alla realizzazione di programmi di reiterazione di verifiche e di ispezioni, a titolo di controllo, a carico delle strutture assoggettate alla prevenzione di sicurezza.

ALLEGATO

(Articolo 2, comma 1)

ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE DOVE SONO PRESENTI
IMPIANTI AERAULICI

1. Sistemi di trasporto:
 - ferroviari comprese le stazioni;
 - aerei, compresi gli aeroporti;
 - marittimi, compresi i porti.
2. Sistemi sanitari:
 - ospedali;
 - cliniche private.
3. Infrastrutture nelle aree metropolitane:
 - servizi di metropolitane;
 - centri commerciali (supermercati e ipermercati).

